

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 454 del 30 ottobre 2014;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, D'Anna, Badiali, Bugaro, Camella, Comi, Eusebi, Natali, Perazzoli, Pieroni e Zinni n. 455 del 3 novembre 2014;
- Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 26 febbraio 2015;
- Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 9 marzo 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 marzo 2015, n. 190.

Legge regionale 24 marzo 2015, n. 10 concernente:

Modifica alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 15/2008)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge

regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) la parola: "ventisei" è sostituita dalla seguente: "ventisette".

- 2.** Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro - CREL), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 (*Composizione*) - 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale ed è costituito da **ventisette** componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) **tre** rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;

- f) due rappresentanti delle imprese cooperative;
 - f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;
 - g) un rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale;
 - h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
 - i) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
 - l) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.
2. Nella composizione del CREL è garantita l'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Solazzi n. 475 del 25 febbraio 2015;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente del 9 marzo 2015;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro del 9 marzo 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 marzo 2015, n. 190.

Legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 concernente:

Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con gli articoli 4 e 9 della

Costituzione e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2014:

- a) individua nel fenomeno delle terre incolte e abbandonate vocate all'agricoltura e alla zootecnia un elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico;
- b) riconosce nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazione del diritto di cittadinanza, con particolare riguardo a giovani, donne e persone in condizione di svantaggio;
- c) intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, con particolare riguardo agli obiettivi dell'innalzamento del tasso di occupazione e della riduzione del numero delle persone a rischio o in situazione di povertà o emarginazione;
- d) persegue il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, il ricambio generazionale e l'accesso dei giovani e dei lavoratori svantaggiati all'agricoltura dando attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014).

Art. 2

(Istituzione della Banca regionale della terra)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita presso l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca.
2. La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di affitto o concessione:
 - a) le terre definite dall'articolo 2 della legge 440/1978;
 - b) i beni di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012;
 - c) i terreni agricoli e i pascoli di proprietà degli enti locali;
 - d) i terreni agricoli e a vocazione agricola di pro-